



*Il Ministro
dello Sviluppo Economico
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223 concernente “Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28 recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica e in particolare l’art. 4, comma 5, che riconosce, tra l’altro, alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito un rimborso da parte dello Stato nella misura definita ogni anno con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze prevedendo la riserva a favore delle emittenti radiofoniche di almeno un terzo della somma complessiva annualmente stanziata e disponendo che la ripartizione tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dello stanziamento annuale sia fatto in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna Regione e Provincia autonoma;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313 recante “Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”;

VISTO l’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989 n. 386, recante “Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria”, con ciò escludendo, tra l’altro, la partecipazione delle predette Province dalla ripartizione dei finanziamenti statali di cui trattasi;

VISTA la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 21841 del 14 settembre 2011 la quale nel riportare le osservazioni dell’Ufficio Legislativo - Economia e del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha rappresentato che la tabella che individua il rimborso assegnato a ciascuna Regione deve indicare anche le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano affinché le stesse possano essere rese indisponibili ai sensi e per gli effetti del citato art. 2, comma 109, della Legge 191/2009;

VISTA la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) e in particolare l’art. 1, comma 13, terzo periodo che, come clausola di salvaguardia per eventuali scostamenti finanziari, prevede la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’art. 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 modificando anche l’ammontare complessivo delle risorse stanziate per i rimborsi de quibus;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11 recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” e in particolare l’art. 40,



comma 1 bis che rende definitivi gli accantonamenti previsti dal citato art. 1, comma 13, della Legge 220/2010 destinando le entrate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica;

RITENUTO di rimettere alla valutazione delle Regioni ai fini dell'utilizzazione delle risorse ripartite, la determinazione delle percentuali da riservare rispettivamente alle campagne elettorali e referendarie;

VISTA la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza (DEF) 2013 approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 settembre 2013 che stabilisce per l'anno 2014 un tasso di inflazione programmata pari all'1,5%;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2014);

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 148 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014 – 2016";

VISTO lo stanziamento iniziale del capitolo di spesa 3121, PG 2, per l'esercizio finanziario 2014 che reca l'importo complessivo di euro 1.688.247,00;

VISTE le variazioni negative di bilancio per l'anno 2014 di euro 125.905,00 ed euro 88.846,00;

CONSIDERATO che a seguito della predette variazioni negative di bilancio la disponibilità iniziale di euro 1.688.247,00 si riduce per l'anno 2014 ad euro 1.473.496,00;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 concernente il trasferimento delle funzioni dal Ministero delle Comunicazioni al Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 febbraio 2014 recante "Nomina dei Ministri" con cui la dottoressa Federica Guidi è stata nominata Ministro dello Sviluppo Economico;

DECRETA

Art. 1

1. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali o referendarie, è riconosciuto, per l'anno 2014, il rimborso rispettivamente di euro 10,34 ed euro 27,95 indipendentemente dalla durata del messaggio.
2. Dello stanziamento complessivo di euro 1.473.496,00 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, capitolo 3121, PG 2, per l'esercizio finanziario 2014, euro 491.165,32 sono riservati alle emittenti radiofoniche locali ed euro 982.330,68 alle emittenti televisive locali.



3. In proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna Regione e Provincia autonoma si provvede al riparto della somma stanziata per l'anno 2014 come segue:

Regioni	Quota Radio	Quota Tv	Totale
Piemonte	35.103,84	70.207,68	105.311,52
Valle D'Aosta	1.007,98	2.015,95	3.023,93
Lombardia	75.005,72	150.011,44	225.017,16
Prov. di Bolzano	3.942,78	7.885,56	11.828,34
Prov. di Trento	4.201,72	8.403,44	12.605,16
Veneto	38.650,64	77.301,29	115.951,93
Friuli Venezia Giulia	10.638,27	21.276,53	31.914,80
Liguria	13.228,97	26.457,94	39.686,91
Emilia Romagna	33.482,00	66.964,01	100.446,01
Toscana	29.024,99	58.049,99	87.074,98
Umbria	6.873,11	13.746,22	20.619,33
Marche	12.537,40	25.074,81	37.612,21
Lazio	46.101,04	92.202,08	138.303,12
Abruzzo	11.758,19	23.516,39	35.274,58
Molise	3.215,82	6.431,64	9.647,46
Campania	48.247,52	96.495,03	144.742,55
Puglia	34.665,52	69.331,03	103.996,55
Basilicata	5.571,17	11.142,34	16.713,51
Calabria	18.415,67	36.831,35	55.247,02
Sicilia	45.142,22	90.284,45	135.426,67
Sardegna	14.350,75	28.701,51	43.052,26
Totali	491.165,32	982.330,68	1.473.496,00

4. Il presente decreto viene inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato come avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nella versione integrale sul sito internet www.sviluppoeconomico.gov.it ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Roma, lì 1 dicembre 2014

Il Ministro dello Sviluppo Economico
f.to Guidi

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
f.to Padoan

Registrato alla Corte dei Conti il 24 dicembre 2014 - registro n. 4586.